

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO- ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE
Segreteria Generale
Ufficio gestione giuridica del personale

Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato – signora (OMISSIS)

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.S.gen. Repertorio: 246-29/03/2023, con il quale è stata disposta l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, e successive modificazioni e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora (OMISSIS) a decorrere dal 3 aprile 2023, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per la copertura di 25 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di operatore giudiziario / operatrice giudiziaria, posizione economico-professionale B1, fino al permanere delle esigenze di servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari", entrato in vigore l'8 marzo 2017, in base al quale le suddette funzioni sono state delegate alla Regione con decorrenza 1. gennaio 2017;

Vista la legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 8, comma 2, il quale dispone, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 e successive modificazioni, la Regione, nelle more della definizione degli standard di funzionalità, procede alla copertura degli organici degli uffici giudiziari nel limite della dotazione organica attualmente in vigore;

Visto l'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni;

Visto l'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato;

Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4, ed in particolare l'art. 2, comma 7, lettera d), che fissa il limite massimo per le assunzioni a tempo determinato (20% dei posti vacanti alla data del 1. gennaio di ogni anno) escludendo da tale limite, fra l'altro, le assunzioni a tempo determinato per sopperire temporaneamente alle gravi carenze di organico degli uffici giudiziari;

Vista la nota del 2 ottobre 2023, con la quale l'amministrazione regionale informava la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto della possibilità, fra l'altro, che il contratto di lavoro a tempo determinato della signora in oggetto venga prorogato fino al 30 aprile 2024 compreso in attesa di verificare la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato del concorso pubblico di operatore giudiziario/ operatrice giudiziaria, la cui graduatoria è stata approvata dalla Giunta regionale con delibere di data 7 giugno 2023 e 13 settembre 2023;

Vista la nota Protocollo: RATAA/0026720/06/10/2023-A, con la quale la signora in oggetto dichiara la propria disponibilità alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato;

Visto il D.P.Reg. n. 2 del 25 gennaio 2023, Regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, ed in particolare il CAPO IV relativo al reclutamento di personale a tempo determinato;

Visto l'art. 7-quater, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, il quale prevede, fra l'altro, che la Regione non può ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per periodi di servizio superiori ai tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di assunzione e che tale limite va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica o alla medesima attività lavorativa e non si applica, fra l'altro, ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente;

Preso atto quindi che, nel quinquennio precedente la data di proroga la dipendente in oggetto ha prestato servizio con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione regionale con le mansioni di B1 operatrice per un totale di 8 mesi e 28 giorni;

Ritenuto quindi di procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato della signora in oggetto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, e successive modificazioni e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1. gennaio 2024 e comunque non oltre il 30 aprile 2024, con assegnazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto;

Visto l'art. 29, comma 2, del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni, riguardante alcune disposizioni applicabili al personale assunto in servizio a tempo determinato in particolare il periodo di preavviso, in caso di dimissioni, pari a giorni 10 di calendario, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso;

Visto l'art. 2 della legge regionale di stabilità n. 8 di data 20 dicembre 2021 che ha abrogato il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 sopra citata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2022, n. 2, concernente le "Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale";

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 156 di data 11 agosto 2023, "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 – 2026";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 157 di data 11 agosto 2023, "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 - 2026";

Accertata la disponibilità di fondi sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024 ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e successive modificazioni;

dispone

- di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, e successive modificazioni e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora (OMISSIS) a decorrere dal 1. gennaio 2024 e comunque non oltre il 30 aprile 2024.

La dipendente in oggetto continuerà a prestare servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, con mansioni corrispondenti al profilo professionale di operatrice e l'attribuzione del trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale B1 – livello iniziale.

Alla stessa saranno applicate le disposizioni del contratto collettivo vigente stabilite per il personale a tempo indeterminato compatibilmente con la temporaneità del rapporto nonché le disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato.

In caso di recesso il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e' tenuto ad un preavviso pari a 10 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati sui corrispondenti capitoli della stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'articolo 28, comma 4 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3.

IL SEGRETARIO GENERALE

Michael Mayr

Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).